



COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA
(Provincia di Monza Brianza)

**PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL
SOTTOSUOLO
(PUGSS)**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Sommario

1. PRINCIPI GENERALI	3
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI	3
1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
1.3 AZIENDE EROGATRICI E OPERATRICI	4
1.4 FUNZIONE DEL COMUNE	5
2. ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE	5
2.1 PROGRAMMAZIONE.....	5
2.2 COORDINAMENTO	6
2.3 FACOLTÀ DI VETO	6
2.4 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETI	6
3. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	6
3.1 PROCEDURE AUTORIZZATIVE	6
3.1.1 <i>Domanda di autorizzazione e procedura semplificata</i>	<i>6</i>
3.1.2 <i>Iter autorizzativo.....</i>	<i>8</i>

3.1.3	Modalità autorizzative.....	8
3.1.4	Autorizzazione	9
3.2	GARANZIE E CAUZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE	9
3.3	SANZIONI	10
3.3.1	Responsabilità per danni.....	10
3.3.2	Decadenza autorizzazione.....	10
3.3.3	Occupazione abusiva.....	11
4.	ATTIVITÀ TECNICHE	11
4.1	ESECUZIONE DEI LAVORI E CONTENIMENTO DEI TEMPI DI LAVORO	11
4.1.1	Gestione dei cantieri.....	11
4.1.2	Ultimazione lavori e collaudo.....	13
4.2	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	13
4.3	PRESCRIZIONI TECNICHE	13
4.3.1	Tipologia delle opere.....	13
4.3.2	Requisiti delle infrastrutture.....	14
4.3.3	Criteri generali.....	15
4.3.4	Criteri particolari	15
4.3.5	Programmazione.....	16

Con la collaborazione di:

Ing. Gianluca Busca

Etaconsult – Ambiente Territorio Energia

1. PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e le aziende erogatrici dei servizi ed operatrici secondo le reciproche competenze di seguito descritte, nonché le procedure di definizione ed attuazione di interventi sul suolo pubblico che riguardano i servizi a rete. Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione degli oneri economici ed assicurativi.

Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana.

1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Al Comune compete:

1. La disciplina dell'utilizzo del sottosuolo stradale, attraverso la gestione coordinata del sistema delle reti stradali e delle infrastrutture applicando i relativi oneri economici.
2. L'attuazione di provvedimenti di settore (direttive, norme regionali, norme tecniche che disciplinano i servizi a rete).
3. La redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS).
4. Il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del suolo e soprassuolo ("suolo pubblico");
 - b) coordinamento degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica dell'esistente e dei programmi pubblici di sviluppo e dei gestori;
 - c) realizzazione di una mappatura delle infrastrutture e conseguimento di un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti. Tale quadro sarà dotato di informazioni sulle caratteristiche e sulla tipologia dei servizi forniti, delle ubicazioni topografiche e spaziali delle reti e delle strade riportate su cartografie e su supporto informatico da aggiornare periodicamente;
 - d) ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture; al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete, in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini ed agli operatori, realizzando economie di scala a medio e lungo termine con usi plurimi dei sistemi; il processo di pianificazione deve portare a garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio, in condizioni di uguaglianza e di equità nell'accesso e nella fruibilità da parte di tutti i cittadini;

- e) offerta di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni.
- 5. L'organizzazione del sistema delle reti del sottosuolo secondo gli standard di ubicazione previsti dalla direttiva 3/3/99 e la realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento delle reti secondo il titolo IV della L.R 26/03.
- 6. Promuovere, ove opportuno, le attività di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi.

1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano agli interventi che riguardano i servizi tecnologici presenti nel territorio comunale;
2. con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;
3. restano escluse dal campo di applicazione l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree (resta facoltà del Comune concordare con i gestori di linee aeree la posa interrata nell'ambito del proprio territorio, attraverso specifiche convenzioni);
4. restano altresì escluse le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica Azienda Erogatrice (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.);

1.3 AZIENDE EROGATRICI E OPERATRICI

1. E' possibile distinguere i seguenti soggetti :
 - a) le Aziende Erogatrici dei servizi che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, in coerenza con gli indirizzi del comune e degli interventi sulle reti stradali, tipicamente assegnatari dei seguenti sottoservizi:
 - reti di acquedotto e gestione pozzi di adduzione;
 - reti per l'irrigazione di aree verdi;
 - condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflui urbani e pozzi perdenti;
 - reti elettriche di trasporto e distribuzione e per l'illuminazione pubblica (escluse linee elettriche ad alta tensione);

- reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari;
 - reti di teleriscaldamento;
 - condutture di distribuzione del gas;
- b) le Aziende Operatrici che realizzano le nuove reti e le infrastrutture nel territorio comunale dopo regolare concessione o autorizzazione.

1.4 FUNZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune avrà in carico le seguenti attività.
 - unificare e coordinare le attività nel sottosuolo e nelle strade urbane,
 - adoperarsi per l'applicazione del presente regolamento,
 - svolgere attività programmatiche, amministrative e tecniche, per la pianificazione, la programmazione ed il coordinamento tra gli Uffici Comunali, le Aziende Erogatrici ed Operatrici, i gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, delle attività di infrastrutturazione e di realizzazione delle opere relative alla rete dei servizi (con esclusione degli allacciamenti agli utenti);
 - raccolta e gestione delle informazioni relative alle reti (mappatura e criteri costruttivi) fornite dagli enti Gestori;
 - lo sviluppo e l'applicazione del PUGSS.

2. ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE

2.1 PROGRAMMAZIONE

1. La programmazione è volta ad attuare un'azione complessiva di pianificazione e di gestione dei sistemi presenti per un migliore uso del suolo e sottosuolo stradale ed offrire servizi efficienti e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione e di inquinamento.
 2. L'azione di programmazione è svolta dal Comune, in collaborazione con i Gestori delle reti del sottosuolo.
- Onde favorire il coordinamento delle attività, i Gestori sono invitati/chiamati a fornire al Comune i programmi a medio/lungo termine (annuali/pluriennali) degli interventi pianificati sulle reti entro il dicembre dell'anno precedente; eventuali programmazioni a breve termine verranno comunicate con un preavviso di almeno 60 gg anche per la verifica della vincolistica esistente.

2.2 COORDINAMENTO

1. Il Comune coordina le attività di programmazione e di pianificazione a livello comunale dell'area stradale, del sottosuolo e relative infrastrutture, collabora con gli uffici pubblici interessati e con le Aziende e comunica tempestivamente alle stesse gli interventi urbanistici previsti dal PGT (Piano di Governo del Territorio) e dai Piani Attuativi.
2. Il Comune, per gli interventi riguardanti gli ambiti di trasformazione individuati nel PGT, convoca una riunione di coordinamento/conferenza di servizi, finalizzata a conseguire le sinergie necessarie e coerenti con una gestione ottimale della rete stradale e del sottosuolo e a valutare i programmi di sviluppo delle reti con i Gestori.
3. Il Comune, dopo l'esame dei programmi presentati, si riserva il compito di coordinare nella stessa area gli interventi dei Gestori per conseguire un'azione organica negli interventi e negli scavi.

2.3 FACOLTÀ DI VETO

Il Comune, sentito anche gli Enti competenti, ha facoltà di veto, con giustificata motivazione, sulle programmazioni presentate.

La comunicazione di un eventuale diniego al progetto avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione dello stesso; in tale comunicazione saranno presentate le motivazioni della ritorsione.

2.4 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETI

1. I Gestori dovranno rendere periodicamente disponibili al Comune gli aggiornamenti dei propri dati tecnici e cartografici.
2. Per quanto possibile da parte dei Gestori, le modalità di aggiornamento ed impostazione dei dati tecnici relativi alle reti dovranno seguire i criteri di cui alla D.G.R. n. 7/19357 del 12 novembre 2004 *"Adozione delle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche, ai sensi dell'Art. 37, lettera d), della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e dell'Art. 4 della L.R. 29/79"*.

3. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

3.1 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

3.1.1 Domanda di autorizzazione e procedura semplificata

Infrastrutturazione e manutenzione straordinaria

1. Gli enti Gestori che intendono, nel rispetto della programmazione annuale, effettuare:
 - a) l'installazione di infrastrutture secondo la legge regionale n.26/03;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria;

dovranno produrre la domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori.

La domanda di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente, completa d'indicazione della ragione sociale, della sede, del codice fiscale della Società e conforme alle disposizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, allegando:

- il relativo progetto con la documentazione tecnica prevista in formato cartaceo ed elettronico ivi comprese le tavole grafiche in formati compatibili con i programmi in uso presso l'Amministrazione per la gestione dei dati territoriali;
- l'ubicazione esatta del tratto di area o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura; lo spazio che si intende occupare deve essere limitato a quello strettamente indispensabile;
- l'oggetto e la durata dell'occupazione nonché la descrizione dell'opera che si intende eseguire e le modalità d'uso;
- le garanzie fideiussorie (bancarie o assicurative);
- una polizza assicurativa per la copertura di responsabilità per danni a terzi.

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione consiste in:

- a) relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici e dei tempi di realizzazione eventualmente in formato elettronico;
- b) elaborati grafici riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, riportanti:
 - planimetria generale con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione;
 - elaborati di progetto (scala 1:1000 - 1:500) dell'intero tracciato da eseguire e di ciascuna tratta elementare con relative sezioni e le modalità d'intervento;
 - principali dati tecnici dei manufatti e delle apparecchiature in progetto.

Manutenzione ordinaria e interventi d'urgenza

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o gli allacciamenti alle utenze non programmabili saranno autorizzati attraverso una procedura semplificata fissata dal Comune. La domanda sempre redatta da tecnico abilitato ricadente nella procedura semplificata sarà formulata sulla base di modulistica standardizzata e documentazione tecnica semplificata secondo l'iter storico applicato dal Comune, che utilizzerà una procedura rapida per l'autorizzazione
2. L'intervento d'urgenza va segnalato al Comune o alla vigilanza municipale attraverso telefono o fax , indicando l'esistenza di un

disservizio, l'area e l'utenza interessata. L'intervento potrà essere effettuato senza preventiva autorizzazione.

3.1.2 Iter autorizzativo

1. Il Comune, ricevuti dal protocollo comunale l'istanza di autorizzazione e la documentazione tecnica:
 - a) istruisce la pratica;
 - b) verifica la conformità della richiesta rispetto agli indirizzi di Programmazione triennale ed annuale;
 - c) valuta la congruità del progetto con gli indirizzi del presente regolamento.
2. Il Comune comunica formalmente al richiedente l'avvio dell'istruttoria della domanda, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, allegando eventuali richieste di integrazioni e/o di modifiche.
3. Il Comune assume ogni utile informazione presso altri settori comunali, Enti, Aziende e Privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede l'autorizzazione per verificare le eventuali sovrapposizioni tra più Imprese erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e l'utilizzo di infrastrutture comunali.
4. Il Comune, conclusa questa fase, può effettuare una riunione con il Richiedente per una valutazione congiunta.
5. Il Comune, in caso di necessità, può attivare la Conferenza dei Servizi. Il periodo di convocazione e di svolgimento della Conferenza, interrompe i tempi di conclusione dell'iter autorizzativo.
6. Qualora l'istruttoria si concludesse con un rigetto della domanda, il Comune deve produrre una relazione tecnico-amministrativa che ne specifichi le motivazioni o indichi le modifiche sostanziali che devono essere apportate alla richiesta. Saranno, in ogni caso, respinte le domande irregolarmente o insufficientemente documentate o per le quali non sia stato versato il deposito cauzionale richiesto, previa diffida a regolarizzare od integrare la documentazione, ovvero a versare la somma richiesta, entro un termine prescritto.
Il richiedente può ripresentare la domanda corredata di un nuovo progetto che tenga conto dei rilievi del Comune.

3.1.3 Modalità autorizzative

1. Il Comune, nell'autorizzazione indicherà:
 - a) l'ubicazione dell'intervento con riferimento alla toponomastica e gli elementi correlati (capisaldi, intersezioni stradali, numerazione civica, etc.);
 - b) le prescrizioni tecniche da seguire durante lo svolgimento dei lavori;

- c) le modalità di scavo, di posa e di ripristino del sedime stradale autorizzate;
- d) l'importo della cauzione e le modalità di versamento e di restituzione;
- e) che sono fatti salvi i diritti di terzi.

3.1.4 Autorizzazione

1. Il Comune autorizza i Gestori ad effettuare gli interventi operativi sul suolo, sottosuolo stradale e urbano infrastrutturato a rete sulla base delle seguenti disposizioni generali:
 - a) I Gestori devono rispettare le procedure autorizzative fissate e sono assoggettate al pagamento degli oneri economici previsti. La mancanza di autorizzazione comporta delle sanzioni, oltre al pagamento della tassa prevista per l'occupazione;
 - b) I Gestori hanno l'onere di ripristinare quanto manomesso e l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione delle opere e dalla gestione degli impianti collocati;
 - c) l'occupazione del suolo pubblico è autorizzata senza pregiudizio dei diritti dei terzi
2. Qualora il Comune predisponga la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze dei vari Gestori, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non dovranno essere sistemati in sedi diverse né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.
3. I Gestori non possono porre cavi o tubazioni in numero maggiore a quello autorizzato, sia nel caso di posa interrata che nel caso di posa in infrastrutture comunali, salvo specifica richiesta, da parte del Comune, che sarà concordata con le aziende e imprese stesse.
 L'inosservanza del presente punto comporta la revoca della concessione in questione, trattandosi di uso improprio e non autorizzato del diritto di occupazione concesso
 Le tubazioni vuote e i manufatti connessi, non utilizzati entro cinque anni dalla data di autorizzazione, si considerano abbandonati se non rientrano nei programmi di sviluppo previsti nel piano.
 Il comune potrà richiederne la rimozione oppure disporne liberamente per altra utilizzazione.

3.2 GARANZIE E CAUZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Il Gestore, al momento del rilascio della autorizzazione, presterà idonea cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, riferita alla tipologia d'intervento.

Il Gestore, alla data di ultimazione dei lavori, può richiedere lo svincolo della cauzione che resterà vincolata fino a collaudo avvenuto e all'attestazione di regolare esecuzione dei lavori

2. All'ente Gestore che presenti un piano per più interventi è consentito prestare unica cauzione.

3.3 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni di autorizzazione secondo il presente Regolamento, quando la legge non disponga altrimenti, sono sanzionate con l'ammenda prevista dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267. Le contravvenzioni alle disposizioni del Regolamento possono essere definite dal contravventore all'atto stesso della contestazione, mediante versamento della somma che è stabilita con apposito provvedimento del Comune.

3.3.1 Responsabilità per danni

1. Sono a carico dei Gestori:
 - a) le responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze;
 - b) le eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;
 - c) le responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro;
2. I Gestori dovranno esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura di tali responsabilità.

3.3.2 Decadenza autorizzazione

1. L'autorizzazione potrà decadere in presenza di:
 - a) reiterate violazioni da parte del Gestore delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di autorizzazione;
 - b) violazioni delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;
 - c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) il mancato versamento delle somme richieste per le spese d'istruttoria o per cauzione entro 60 giorni dall'invito a provvedervi.
2. La decadenza con conseguente revoca subentrerà dopo formale contestazione da parte del Comune ed inosservanza, da parte del

Gestore, dell'invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause contestate.

3.3.3 Occupazione abusiva

1. Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposito atto comunale e dal pagamento degli oneri economici richiesti nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento sono considerate abusive, non esplicano alcuna efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali.
2. In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine perché l'interessato provveda.
3. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le spese relative, quelle di custodia dei materiali e le eventuali sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

4. ATTIVITÀ TECNICHE

4.1 ESECUZIONE DEI LAVORI E CONTENIMENTO DEI TEMPI DI LAVORO

1. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, il Comune dovrà tenere presenti le disposizioni di cui ai regolamenti comunali vigenti ed alla legge sui lavori pubblici ove applicabili.
2. I Gestori, d'intesa con il Comune, dovranno valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori inerenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate.

4.1.1 Gestione dei cantieri

1. Le Aziende, durante lo svolgimento di opere soggette all'applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. sono obbligate:
 - a) a fornire al Comune tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);
 - b) a tenere a disposizione una base topografica (su supporto cartaceo e digitale) aggiornata, con i tracciati e i dati tecnici delle infrastrutture installate, evidenziando le opere come effettivamente realizzate;
 - c) a tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi danno derivante da terzi in dipendenza delle opere eseguite;

- d) all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente (in particolare il D. Lgs. 494/96 e s.m.i. ed il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92)) mantenendo in cantiere copia completa ed aggiornata della documentazione prevista;
 - e) al coordinamento con la vigilanza urbana e fornire una adeguata informazione al quartiere;
 - f) a comunicare al Comune ed alle altre Società che gestiscono i servizi a rete la presenza, non rinvenuta durante le indagini preliminari, di canalizzazioni, impianti o manufatti che possano interferire anche solo parzialmente con le opere in corso. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese dell'esecutore dei lavori;
 - g) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
 - h) a evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dagli organi competenti;
 - i) a evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
 - j) a evitare l'uso di mezzi, installazioni ed impianti che possano cagionare grave disturbo, pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi e predisporre tutto quanto necessario ad evitare sinistri e danni ai passanti ai quali devono essere garantite condizioni di transito in sicurezza;
 - k) a collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati;
 - l) al corretto smaltimento dei rifiuti e delle macerie prodotte.
2. L'Azienda, prima di iniziare i lavori di:
 - a) infrastrutturazione o manutenzione straordinaria: dovrà dare avviso scritto al Comune, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data presunta di inizio dei lavori.
 3. Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al Progetto Esecutivo variazioni in corso d'opera che non alterano i dati fondamentali del Progetto, tali variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente concordate con il Comune.
 4. Ogni Azienda Erogatrice di servizi, annualmente, dovrà aggiornare e trasferire al comune la cartografia di base in formato elettronico, di tutti i lavori eseguiti comprensivi dei dati tecnici e delle modalità di posa.

4.1.2 Ultimazione lavori e collaudo

Le Aziende comunicheranno al Comune, per iscritto, l'ultimazione dei lavori autorizzati previsti e depositano il relativo collaudo di regolare esecuzione e di ripristino

1. Il Comune, se ritenuto necessario, effettua un sopralluogo nelle aree d'intervento con il Direttore dei Lavori per constatare l'ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d'arte e la conformità con l'atto autorizzativo.
2. Qualora venissero rilevati errori di esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni autorizzative, l'operatore provvederà al loro adeguamento entro trenta giorni dalla relativa contestazione scritta.
3. In caso contrario il Comune provvederà direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici addebitandone le spese all'Azienda, attivando le somme della cauzione depositata.

4.2 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Successivamente alla realizzazione del SIT comunale:

1. Il Comune ha il compito di mantenere aggiornato ed integrare il sistema stradale e delle infrastrutture nel SIT comunale secondo le procedure di gestione del sistema elettronico in atto nel Comune sulla base delle informazioni fornite periodicamente dai Gestori.
2. Il sistema informativo sulle reti stradali e i sottoservizi è composto da:
 - a) la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche costruttive secondo il disposto dell' art.15 (direttiva 3/3/99) e art. 35 della L.R. n. 26/03
 - b) una mappa dei "lavori in corso", completa di tipo di lavoro, caratteristiche tecniche dello stesso, responsabili, durata delle attività ed eventuali ritardi;
 - c) un quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica;
 - d) un elenco dei lavori finiti nel semestre;

4.3 PRESCRIZIONI TECNICHE

Si riporta di seguito una serie di prescrizioni tecniche di carattere generale per la progettazione e realizzazione delle opere con riferimento al Regolamento regionale del 28 febbraio 2005 n. 3.

4.3.1 Tipologia delle opere

Le infrastrutture sono classificate in tre categorie:

- a) trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;

- b) polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;
- c) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di settore. Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.

Nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili soluzioni di cui sopra, è effettuata dal comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

4.3.2 Requisiti delle infrastrutture

Le infrastrutture di cui al precedente paragrafo devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;
- c) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
- d) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare.

Le infrastrutture da utilizzare, di norma, per le aree di nuova urbanizzazione, nonché per le zone edificate, in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedano o rendano opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete, devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- b) essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni;
- c) essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative tecniche UNI - CEI;

4.3.3 Criteri generali

Qualora l'infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, funzionali ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) la profondità minima di interramento, di cui al comma 3 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non si applica al di fuori della carreggiata. Al di sotto di quest'ultima la profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino e fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

Nei casi di realizzazione di infrastrutture da parte di privati, in quanto soggetti autorizzati, l'ente autorizzante, in relazione al carattere di pubblica utilità di tali opere di urbanizzazione primaria, determina, con apposito atto, le eventuali modalità di compartecipazione alle spese ovvero le misure compensative, anche con riferimento alle modalità d'impiego degli alloggiamenti resi disponibili.

4.3.4 Criteri particolari

Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 503/1996.

Sono fatte salve le disposizioni del Decreto .del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma I, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), qualora gli interventi coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato B) del D.P.R. medesimo.

4.3.5 Programmazione

Il Comune programma, di concerto con altri soggetti pubblici e privati interessati, gli eventuali alloggiamenti per l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Tecnico Incaricato
dott. geol. Efrem Ghezzi